



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
FINANCE AND BANKING



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA



Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in *Finance and Banking*

Sommario

Art.1 - Norme generali.....	2
Art.2 - Ordinamento didattico.....	2
Art.3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS).....	3
Art.4 - Gestione del corso di studio.....	4
Art.5 - Comitato di Indirizzo	4
Art.6 - Ammissione al Corso	5
Art.7 - Programmazione e organizzazione della didattica.....	5
Art.8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità	7
Art.9 - Piani delle attività formative	7
Art.10 - Verifiche del profitto	9
Art.11 - Prova finale.....	11
Art.12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti.....	12
Art.13 - Studenti a tempo parziale	12
Art.14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero	13
Art.15 - Opportunità per gli studenti	13
Art.16 - Orientamento e tutorato	13
Art.17 - Tirocini curriculari e placement.....	14
Art.18 - Obblighi degli studenti	14

Art.1 - Norme generali

Presso il Dipartimento di *Economia e Finanza* di Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall'a.a. 2013/14, il corso di laurea magistrale in Finance and Banking, Classe delle lauree LM-16. La denominazione in inglese del corso è Finance and Banking.

Il corso è erogato in modalità convenzionale ed integralmente in lingua inglese.

La durata normale del corso è stabilita in 2 anni.

Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Finance and Banking Classe delle lauree LM-16. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione, almeno ogni tre anni.

Art.2 - Ordinamento didattico

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.

L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del dipartimento di riferimento;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- d) il profilo professionale dei laureati magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;

f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;

g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo. I dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;

h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale può prevedere la realizzazione di curricula anche al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Finance and Banking è allegato al presente regolamento.

Art.3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tale attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio di area affine.

Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accREDITAMENTO del corso studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e AccredITAMENTO introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.

Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

I quadri pubblici della sezione qualità sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.universitaly.it/>.

Art.4 - Gestione del corso di studio

Il corso di laurea magistrale in Finance and Banking afferisce al Dipartimento di *Economia e Finanza* quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.

Il Consiglio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'incarico di Coordinatore del Corso di Studio è incompatibile con la carica di Direttore di dipartimento.

Il Consiglio di Corso di Studio del Corso di Studio Magistrale in Finance and Banking ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, è composto da cinque tra professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel corso di studio. I membri del Consiglio di Corso di Studio sono nominati con delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza; il Dipartimento di Management e Diritto propone, almeno trenta giorni prima del termine per la nomina, un proprio professore o ricercatore per la nomina a membro del Consiglio di Corso di Studio. I membri del Consiglio di Corso di Studio restano in carica per un triennio e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

In ottemperanza alle disposizioni stabilite nel regolamento dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento di Economia e Finanza (approvato nel CdD del 11/11/2015), alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio partecipa, con voto consultivo, uno studente regolarmente iscritto al corso di studio.

Art.5 - Comitato di Indirizzo

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il CdS consulta sistematicamente le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.

Il CdS prevede una consultazione annuale con le parti sociali interessate organizzato con l'ufficio Desk Imprese di Facoltà e di norma è composto dai coordinatori dei corsi di studio afferenti alla Facoltà, dal Preside della Facoltà di Economia e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca

(scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati. La consultazione avviene almeno una volta l'anno in occasione del Career Day della Facoltà di Economia.

Art.6 - Ammissione al Corso

Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Finance and Banking occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre previsti specifici criteri di accesso che contemplano, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

I requisiti curriculari richiesti per l'accesso corrispondono a:

- la laurea o ad un diploma universitario di durata triennale, conseguite presso un'Università italiana nelle classi di laurea: L-8, L-16, L-18, L-30, L-31, L-33, L-35, L-41 e nelle corrispondenti classi dei previgenti ordinamenti;
- altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo, in aree tematiche quali l'economia, la finanza, economia aziendale, ingegneria, matematica, fisica, statistica.

La verifica della personale preparazione iniziale, mediante un colloquio volto ad appurare le conoscenze in ingresso:

- conoscenza dei principi generali di economia e finanza;
- buona preparazione matematico-statistica;

è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari.

Requisito obbligatorio per l'adeguatezza della preparazione iniziale è il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, che deve corrispondere al livello B2 del quadro europeo delle lingue. Il consiglio di corso provvede alla valutazione diretta tramite colloquio della conoscenza della lingua inglese nel caso in cui il candidato non sia in grado di produrre un'adeguata certificazione linguistica. Viene inoltre valutato il voto di laurea ed altre esperienze, anche professionali, ritenute rilevanti al fine di una fruizione ottimale del corso.

Art.7 - Programmazione e organizzazione della didattica

Per gli insegnamenti erogati presso la Facoltà di Economia si conviene che 1 CFU equivale a 25 ore di lavoro, articolato nel modo seguente: a) lezioni frontali; b) seminari, laboratori, esercitazioni e attività didattica assimilata; c) studio personale.

Di norma ad un CFU corrispondono 6 ore di didattica frontale. La restante parte delle ore è destinata ai punti b) e c) precedentemente indicati. Ogni insegnamento può essere articolato in uno o due moduli.

1. Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.

2. L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal dipartimento di riferimento. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio

<https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking/coursestructure/> .

3. Il Consiglio di corso formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l'offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dal Comitato di Indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi all'eventuale attribuzione per affidamento e alla selezione dei professori a contratto. La richiesta di affidamenti e contratti deve essere giustificata da precise esigenze didattiche, dettagliate dal Consiglio di corso per ogni singolo insegnamento e attività.

4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, la predisposizione entro il mese di luglio della guida ovvero il manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso definisce nei particolari i contenuti dell'offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel manifesto sono inseriti tutti i dati, ivi compresi i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati ed eventuali propedeuticità e l'orario di ricevimento dei docenti. Ogni docente garantisce altresì la disponibilità di tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.

5. Il Corso di studi rende note nel manifesto annuale degli studi anche le iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore degli studenti disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

6. Gli insegnamenti curriculari, salvo eccezioni motivate da esigenze di Ateneo, sono impartiti in moduli da 6 CFU. Ogni modulo è impartito con tre lezioni a settimana, di massimo due ore ciascuna. Anche la scansione in due lezioni settimanali di tre ore ciascuna è ammissibile in casi particolari, su richiesta dell'interessato al Direttore del Dipartimento e dietro approvazione del Consiglio di corso. A moduli

distinti (che corrispondano a uno specifico “carico didattico” per il docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.

7. Ai sensi del Regolamento didattico d’Ateneo, ciascun docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del docente occorre l’autorizzazione del Coordinatore. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate alla segreteria didattica del corso e agli studenti interessati.

8. Il Consiglio di corso provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Facoltà di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti programmati nel medesimo semestre per ciascun anno di corso.

9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.

10. Le attività formative sono distribuite secondo il seguente schema: caratterizzanti; affini o integrative e altre attività, come indicato nell’ordinamento didattico allegato.

Art.8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.

In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell’avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla commissione paritetica del dipartimento.

Il Consiglio del corso individua il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del Corso, che può anche essere il Coordinatore.

Art.9 - Piani delle attività formative

1. Il piano di studi è suddiviso in quattro semestri di insegnamenti e prevede una dissertazione finale.

L’insegnamento delle materie del corso di studio si svolge con forme didattiche in presenza, salvo deroghe dell’Ateneo, articolate in lezioni frontali svolte dal titolare (modalità A), esercitazioni, seminari (modalità B), cui si accompagna lo studio personale dello studente (modalità C).

2. Il Corso di Laurea Magistrale in Finance and Banking, impartito interamente in lingua inglese, si articola in un percorso formativo che comprende undici esami obbligatori (72 CFU), tre esami a scelta dello studente (18 CFU), un'ulteriore attività formativa (6 CFU) e la tesi (24 CFU).

<https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking/coursestructure/>.

3. Le ulteriori attività formative (DM 270/04 art. 10, comma 5, lettera d) sono volte ad acquisire ulteriori conoscenze informatiche e telematiche.

4. Esami a scelta dello studente:

- Relativamente agli esami a scelta libera, lo studente può scegliere di seguire un qualsiasi insegnamento tra quelli attivati nell'Ateneo che corrisponde al livello della laurea magistrale, è erogato in lingua inglese ed è coerente con il percorso formativo del CdLM in Finance and Banking. Il Corso può anche consigliare alcune opzioni coerenti con il progetto formativo. Lo studente deve sostenere 3 esami per complessivi 18 CFU. Gli esami a scelta in esubero non saranno calcolati al fine della media ponderata dello studente.

- Il sostenimento di esami a scelta che non rientrano tra quelli consigliati dal proprio piano di studio prevede la richiesta di un'autorizzazione preventiva al Coordinatore del Corso di Studio – Finance and Banking.

- Per le discipline attivate da altri Corsi di laurea, è a carico dello studente l'accertamento di eventuali condizioni (propedeuticità, conoscenze di lingue ecc.) per il sostenimento del relativo esame.

5. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.

6. Gli studenti per i quali si renda necessaria un'integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120.

7. Gli studenti devono rispettare le eventuali propedeuticità fissate per i vari corsi.

8. Gli studenti devono sostenere gli esami presenti nella didattica programmata vigente nell'anno di immatricolazione. Gli esami a scelta (opzionali) possono essere sostenuti a partire dal secondo semestre del primo anno. Lo studente del primo anno di studi può sostenere esami del secondo anno di studi solo se ha già sostenuti tutti gli esami previsti nel piano di studi del primo anno.

9. Eventuali anticipazioni possono essere autorizzate dal Consiglio di Corso di Studio per particolari ragioni.

10. Gli studenti che intendano sostenere gli esami durante un periodo di mobilità internazionale devono attenersi al proprio piano di studi e al rispettivo ordinamento. La procedura per gli esami *a scelta* non

espressamente consigliati dal proprio piano di studio vale anche per il sostenimento degli stessi in mobilità.

11. Qualora nel piano di studio sia presente un esame con la stessa denominazione, stesso programma, stessi CFU, e stesso SSD già sostenuto durante il percorso triennale è necessaria la sostituzione con un corso alternativo indicato dal Consiglio di Corso di Studio. Gli studenti che si trovassero in tale fattispecie devono rivolgersi direttamente al docente titolare dell'insegnamento che, valutato il programma, compilerà un apposito modulo, scaricabile dal sito del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Banking, per attestare l'equivalenza che andrà consegnato alla Segreteria didattica del Corso di Studio. Lo studente riceverà indicazioni con delibera del Consiglio di Corso di studio sull'esame sostitutivo.

12. Alla prova finale sono attribuiti 24 CFU.

Art.10 - Verifiche del profitto

1. I metodi di accertamento del percorso formativo variano secondo gli insegnamenti, secondo modalità predeterminate e rese pubbliche, sul sito internet dell'insegnamento, dai docenti.

2. Le prove possono essere scritte, pratiche o orali, oppure prevedere più di una tra tali modalità. Durante il corso, possono essere previste esercitazioni orali o scritte di carattere intermedio. Le prove scritte possono consistere nella redazione di elaborati e/o nel rispondere a questionari a risposta multipla o nello svolgimento di esercizi. Le prove orali sono pubbliche. La prova d'esame verte sul programma del corso e sul relativo materiale didattico, indicati dal docente all'inizio delle lezioni, anche attraverso la pagina web del corso nella sezione Piano di Studi.

3. Il docente, all'inizio di ogni corso, fornisce informazioni complete circa le modalità delle prove valutative. L'esame può avere esito positivo o negativo. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Qualora si raggiunga il punteggio di 30/30, la Commissione esaminatrice, con decisione unanime, può attribuire la lode. Lo studente può ritirarsi senza completare la prova secondo modalità definite dalla commissione. In tal caso, il ritiro sarà verbalizzato senza conseguenze per il curriculum accademico dello studente. È a discrezione del docente valutare se lo studente potrà ripetere l'esame all'appello successivo.

4. Deve essere sempre consentito agli studenti di prendere visione delle prove scritte sostenute per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dei risultati.

5. Gli appelli sono fissati dal Consiglio di Corso di Studi, d'intesa coi docenti, e sono comunicati prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque almeno due mesi prima dell'inizio delle sessioni d'esame. Gli appelli sono distribuiti nel numero minimo di 2 per ciascuna sessione d'esame: invernale, estiva e autunnale, compatibilmente con intervalli temporali definiti entro cui svolgere gli esami. Gli appelli sono di norma distanziati di almeno 15 giorni e sono fissati evitando sovrapposizioni tra le date degli appelli

d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre dello stesso anno di corso, tenuto conto delle eventuali propedeuticità.

6. Le date degli appelli non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto; possono eventualmente essere posticipate, dandone, ove possibile, adeguato preavviso.

7. L'esigenza di svolgere prove d'esame parziali va comunicata al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio con largo anticipo e prima dell'inizio dell'anno accademico. Il Coordinatore potrà autorizzarne lo svolgimento negli appositi periodi previsti annualmente dalla programmazione didattica dopo aver verificato che le prove in oggetto non compromettano le esigenze generali di un'ordinata organizzazione dell'attività didattica.

8. Ogni docente è tenuto a specificare nella pagina del corso di cui è titolare, nel rispetto delle linee guida fissate dal Consiglio di Corso di studi e del presente regolamento, se gli studenti ritirati o respinti possano ripresentarsi agli appelli della medesima sessione. Sarà cura del Consiglio di Corso di Studio verificare che tutti i docenti abbiano provveduto in tal senso.

9. Per gli studenti che sono nella condizione di laurearsi nella sessione invernale, gli esami sostenuti entro febbraio dell'anno solare successivo alla conclusione dell'anno accademico sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono re-iscrizione. Le procedure amministrative che disciplinano questo aspetto sono rese note di anno in anno sui siti istituzionali sia di Facoltà che del corso di studio.

10. Non sono previsti appelli straordinari per gli studenti fuori corso.

11. Per gli appelli previsti il Coordinatore invierà al docente un calendario in cui vengono indicati intervalli temporali di due/tre giorni entro cui fissare l'appello, al fine di evitare sovrapposizioni con le date degli appelli degli altri insegnamenti impartiti nel medesimo semestre, e comunque garantendo che gli appelli risultino di norma distanziati di almeno 15 giorni.

Le Commissioni preposte agli esami di profitto sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento di riferimento per il Corso di Studio, su proposta del Coordinatore e sono composte da almeno due membri: il Presidente, nella persona del docente titolare dell'insegnamento, e un membro scelto, ove possibile, tra il personale docente o i cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o altro settore affine. La nomina di cultore della materia, disciplinata da apposito regolamento, avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di studio e ha durata quinquennale salvo che il docente titolare del corso ne richieda la revoca anticipata.

In caso di comprovato impedimento, e qualora non sia possibile o appaia oltremodo pregiudizievole posticipare la data di svolgimento di un esame, il Direttore del dipartimento di riferimento può sostituire

il Presidente della commissione di esame con altro docente dello stesso settore scientifico-disciplinare, o settore affine.

12. Gli esami di profitto si svolgono presso i locali della Facoltà di Economia, salvo deroghe dell'Ateneo. Gli studenti sottoposti a misura detentiva in carcere situato nel territorio della Regione Lazio, regolarmente iscritti al Corso di studio Finance and Banking e che intendano sostenere un esame di profitto, inoltreranno, per il tramite della Direzione dell'Istituto in cui sono ristretti, apposita domanda al Direttore del dipartimento di riferimento; il Direttore nominerà la Commissione esaminatrice e, previa intesa col Presidente, fisserà il giorno e l'ora in cui la Commissione medesima potrà recarsi presso l'Istituto per lo svolgimento dell'esame, dandone comunicazione alla Direzione del carcere.

Art.11 - Prova finale

1. Ai fini dell'assegnazione della Tesi lo studente deve attenersi alle regole approvate dal Consiglio di Corso di Studio e disponibili al seguente link: <https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking/dissertation/>.
2. L'elaborato finale consiste nella predisposizione, sotto il tutoraggio di un docente relatore, di una tesi su un tema specifico coinvolgente anche più ambiti disciplinari trattato in modo approfondito nella parte teorica e/o empirica.
3. Nell'elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando dovrà dimostrare capacità avanzate di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro.
4. Il calendario delle prove finali prevede di norma tre sessioni: autunnale, estiva ed invernale. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti. Il testo definitivo deve essere caricato in Delphi in formato .pdf, secondo la procedura vigente.
5. Il Relatore può avvalersi della collaborazione di uno studioso esterno alla Facoltà di Economia o all'Università. In tal caso, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento di afferenza del corso di studio, lo studioso esterno può essere chiamato a far parte della Commissione di laurea.
6. L'elaborato finale viene valutato da una commissione in cui il relatore presenta il candidato che espone dettagliatamente il lavoro svolto.
7. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Preside di Facoltà, su indicazione del Direttore di Dipartimento, sentito il Coordinatore di corso di studio.
8. La commissione esprime la propria valutazione tenendo conto del curriculum complessivo dello studente, della media dei voti riportati e delle lodi ottenute negli esami, oltreché della discussione finale. La valutazione viene espressa in centodecimi e, all'unanimità, la commissione può attribuire la lode. La

trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti negli esami con votazione in trentesimi è effettuata mediante una media ponderata con i relativi CFU acquisiti. Alla prova finale vengono attribuiti 24 CFU.

Art.12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

I trasferimenti (da altro Ateneo) avverranno previo esame del curriculum dello studente e della richiesta di ammissione completata entro i termini previsti. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, delibererà in merito all'eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti presso l'altro Ateneo; l'anno di iscrizione sarà determinato sulla base dei CFU conseguiti, laddove con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente sarà iscritto al secondo anno. Il periodo per richiedere il trasferimento è dal 1 agosto al 31 dicembre ogni anno.

I passaggi (da altri corsi di laurea magistrale di Ateneo) avverranno previo esame del curriculum dello studente e della richiesta di ammissione completata entro i termini previsti. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, delibererà in merito all'eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti e l'anno di iscrizione sarà determinato sulla base dei CFU conseguiti, laddove con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente sarà iscritto al secondo anno. Il periodo per richiedere il passaggio è dal 1 agosto al 31 dicembre ogni anno.

In caso di dubbio, il Consiglio di Corso di Studio può domandare al richiedente documentazione supplementare, incluso l'effettivo programma dei corsi frequentati.

Inoltre, nel caso di passaggio da altro Corso di Laurea Magistrale di altre Facoltà dell'Ateneo o di trasferimento da altro Ateneo, gli studenti per iscriversi al corso di studi dovranno seguire le stesse procedure previste nell'avviso di immatricolazione al corso di laurea.

Art.13 - Studenti a tempo parziale

Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

Le relative procedure sono definite annualmente dall'Ateneo e riportate nella Guida dello Studente.

Art.14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

1. Per l'organizzazione di periodi di mobilità internazionale il Corso di studi usufruisce dell'assistenza dell'Ufficio Erasmus della Facoltà. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti sono disponibili sul sito della Facoltà e vengono continuamente aggiornate.
2. Il riconoscimento dei CFU formativi acquisiti dallo studente all'interno di programmi di mobilità internazionale è regolato dal Regolamento didattico di Ateneo. Al termine del suo soggiorno, lo studente deve consegnare l'attestazione presso l'ufficio Erasmus del periodo di studio trascorso all'estero e del programma svolto in coerenza con il Learning Agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il Learning Agreement, ratifica il riconoscimento dei CFU conseguiti. Qualora i CFU acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento, ne stabilisce l'eventuale riconoscimento. Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'Estero – all'interno di accordi tra Atenei europei – devono essere accettati dall'Università di appartenenza dello studente senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica.
3. Il Corso di Laurea promuove la sottoscrizione di accordi di doppio diploma, in ottemperanza della normativa vigente.

Art.15 - Opportunità per gli studenti

L'Ateneo promuove numerose opportunità agli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it> e sul sito del corso di studio all'indirizzo: <https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking>.

Art.16 - Orientamento e tutorato

1. Il Coordinatore assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l'attività di tutorato svolta all'interno del corso di studi e la disciplina dell'orientamento dettata dall'apposito Regolamento di Ateneo.

2. L'attività di tutorato, secondo le finalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e sotto la responsabilità del Coordinatore, è normalmente svolta per ciascuno studente dai docenti nell'ambito delle attività dei corsi.

3. I docenti, anche per garantire l'efficacia e la continuità dell'azione di orientamento e tutorato, assicurano un adeguato numero di ore di ricevimento dedicato anche a tale attività. I docenti comunicano sul sito istituzionale del Corso le modalità e l'orario di ricevimento e le eventuali sospensioni e si impegnano a rispondere tempestivamente alle e-mail degli studenti.

4. È attiva una segreteria didattica del corso dedicata al ricevimento studenti: <https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking/contacts/> .

5. Il Corso partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla Facoltà in collaborazione con l'Ateneo.

Art.17 - Tirocini curriculari e placement

Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal Corso per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l'incontro tra i suoi studenti e laureati e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Facoltà e sul sito del corso e vengono continuamente aggiornate. <https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking/employment-statistics/> .

Art.18 - Obblighi degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.